

Rassegna Stampa

da Venerdì 3 aprile 2026 a Martedì 7 aprile 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
10	Il Sole 24 Ore	03/04/2026	<i>Pnrr, tagli a sorpresa ai fondi del welfare (G.Trovati)</i>	3
1+25	Il Sole 24 Ore	03/04/2026	<i>Superbonus, sblocco facile per le Cilas dormienti (G.Latour)</i>	4
22	Italia Oggi	04/04/2026	<i>Diniego illegittimo ma niente 110% (C.Angeli)</i>	5
19	Italia Oggi	03/04/2026	<i>Privacy, un Durc ante-parcella (A.Ciccina Messina)</i>	6
30	Italia Oggi	03/04/2026	<i>Offerta valida solo se marcata nei termini</i>	7
30	Italia Oggi	03/04/2026	<i>Pareri PA, scadenze vincolanti (A.Mascolini)</i>	8
30	Italia Oggi	03/04/2026	<i>Servizi tecnici, si' al ribasso totale sulla quota del 35%</i>	9
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
9	Il Sole 24 Ore	04/04/2026	<i>AI, l'impatto resta modesto senza approccio sistemico (D.Iacovone)</i>	10
Rubrica Previdenza professionisti				
25	Il Sole 24 Ore	03/04/2026	<i>Studi, il cambio in corsa dell'associato non fa cessare il concordato biennale (G.Gavelli)</i>	12
29	Italia Oggi	04/04/2026	<i>Albo Ctu, la parola al tribunale</i>	13
26	Italia Oggi	03/04/2026	<i>Funzioni tecniche, incentivi salvi anche con criteri oltre i termini (L.Oliveri)</i>	14
1	Affari Legali (Italia Oggi Sette)	07/04/2026	<i>Lo Sviluppo passa dagli studi (R.Miliacca)</i>	15
Rubrica Lavoro				
1+2	Il Sole 24 Ore	04/04/2026	<i>Esodati 5.0: contributi su fotovoltaico e certificazioni (L.Pace/M.Mobili)</i>	16
8	Italia Oggi Sette	07/04/2026	<i>Liquidazione, focus sul danno (A.Felicioni)</i>	17
1+3	Italia Oggi Sette	07/04/2026	<i>Le 100 insidie di WhatsApp (A.Ciccina Messina)</i>	19
Rubrica Energia				
24	Il Sole 24 Ore	03/04/2026	<i>Energie green, entro giugno accordo con il Gse</i>	21
1+24	Il Sole 24 Ore	03/04/2026	<i>La Ue autorizza aiuti da 6 miliardi per la produzione di idrogeno (R.Lenzi)</i>	22
27	Italia Oggi	04/04/2026	<i>Geotermia facile per chi la vuole (B.Pagamici)</i>	23
9	Italia Oggi	03/04/2026	<i>Dimentichiamo le caldaie a gas. Il futuro del riscaldamento e' la batteria termica che fu scoperta d (C.Monterumici)</i>	24
24	Italia Oggi	03/04/2026	<i>Nel Conto termico l'errore costa (C.Angeli)</i>	25



Pnrr, tagli a sorpresa ai fondi del welfare

Recovery

Il ministero del Lavoro avvisa i Comuni. Sindaci in rivolta

Gianni Trovati

ROMA

Arriva un'ondata di tagli a sorpresa sul Pnrr dei Comuni. In gioco ci sono due capitoli delle «infrastrutture sociali» contemplate dalla missione 5, componente 2 del Piano: si tratta dei «percorsi di autonomia per persone con disabilità» (investimento 1.2, nell'albero genealogico del Pnrr) e dell'«Housing temporaneo» (1.3), con una dotazione totale di 960 milioni.

Il primo dei due filoni punta, con mezzo miliardo di euro, al rafforzamento dei servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, con l'obiettivo di garantirne appunto l'autonomia abbattendo le barriere nell'accesso ad alloggi e posti di lavoro.

ro. Gli altri 450 milioni si occupano invece della creazione di alloggi temporanei per le persone senza fissa dimora.

Le due misure sono state oggetto di rimodulazione nelle ultime revisioni del Piano. Ma ora, senza preavviso, sono scattati i primi definanzeamenti, indicati da una serie di lettere indirizzate dal ministero del Lavoro ai Comuni, anche grandi, da Nord a Sud, con l'avviso del taglio dei fondi.

A muovere le forbici sarebbero i dati sugli interventi e sulla spesa caricati su ReGis, il cervellone telematico della Ragioneria generale dello Stato che monitora tutti i movimenti del Piano nazionale.

Le lettere ministeriali hanno scatenato una mezza rivolta nei Comuni, e hanno spinto il presidente dell'Anci Gaetano Manfredi a scrivere in tutta fretta alla ministra del Lavoro Marina Calderone e al titolare del Pnrr Tommaso Foti per chiedere di fermare subito la macchina dei tagli.

Ad accendere il «grande allarme e stupore» evidenziato dal sindaco di Napoli c'è, oltre all'assenza di preavviso, la singolarità del meccanismo scelto dal ministero.

Le regole del Recovery, fissate da ultimo nel decreto legge 19/2024, prevedono il definanziamento solo dopo un doppio pas-

saggio: deve essere certificato che non è stata rispettata la scadenza per il completamento dell'investimento, e che questo ritardo abbia determinato il mancato rispetto di un target del Piano.

Si tratta della «clausola di responsabilità» voluta fortemente dall'allora ministro per il Pnrr Raffaele Fitto, per evitare di dover caricare sulle sole spalle del bilancio statale l'eventuale perdita di fondi dovuta a ritardi di altri livelli di Governo. Ma in questo gioco non entra l'eventuale sfioramento di termini intermedi, che non incide sulle verifiche comunitarie e quindi sul riconoscimento delle risorse.

A rendere ancora più scivoloso il terreno c'è il fatto che la fotografia di ReGis non è esattamente fedele alla realtà e all'attualità del singolo investimento. Al punto che, sospetta Manfredi mettendo l'ipotesi nero su bianco, «sembra emergere» che nella rimodulazione «siano stati fatti errori»: in questo caso, chiosa la lettera, è «necessario che se ne faccia carico il ministero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In gioco una quota dei 950 milioni per i servizi ai disabili e gli alloggi per i senza dimora





Cgt Modena
Superbonus,
sblocco facile
per le Cilas
dormienti

Giuseppe Latour — a pag. 25

Superbonus, sblocco facile per le Cilas dormienti

Cgt Modena

Nessun limite di importo per i pagamenti e le fatture che blindavano i titoli edilizi. Diventa più semplice rispettare la scadenza del 30 marzo 2024

Giuseppe Latour

Risveglio facile per le Cilas dormienti. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena (sentenza n. 86/2026) ha da poco pronunciato una sentenza che fissa un precedente importante per i condomini che, nella stagione più difficile del superbonus, quando cioè sono partiti i decreti di blocco delle cessioni dei crediti, hanno accelerato al massimo le procedure per rispettare tutte le scadenze fissate dalla legge e non rinunciare alle agevolazioni. Secondo i giudici bastava, infatti, un qualsiasi pagamento, senza limiti di importo, per rispettare la scadenza del 30 marzo 2024 e non perdere la possibilità di cedere i crediti.

A questo proposito bisogna ricordare che tra il 2023 e il 2024 il Governo ha dovuto gestire il problema delle Cilas dormienti. Si trattava di migliaia di comunicazioni, relative al superbonus, presentate prima dei decreti di blocco delle cessioni, alle quali non era poi seguito immediatamente un cantiere. Nel corso dei mesi queste

Cilas avevano tenuto alto il numero di cessioni dei crediti, nonostante gli stop dell'esecutivo, perché a loro non si applicavano i blocchi. Così, con il decreto n. 39/2024, l'esecutivo ha attivato una clausola per depotenziare le Cilas dormienti e porre un argine alle cessioni: quelle per le quali al 30 marzo 2024 non era stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, diventavano di fatto carta straccia.

Proprio l'applicazione di questa clausola, oggetto nei mesi successivi di numerose interpretazioni, è al centro della pronuncia della Cgt di Modena. Il condominio ricorrente (difeso dall'avvocato Umberto Iannarilli) si è visto bloccare la cessione di un credito proprio per il mancato rispetto della clausola del Dl n. 39/2024. Un blocco contestato, perché il condominio aveva deliberato i lavori il 3 maggio 2022, depositato la Cilas il 25 novembre 2022, avviato il cantiere il 3 marzo 2023 e pagato la prima fattura (per la parte non coperta da sconto) il 29 marzo 2024: quindi, entro i termini. Un percorso lungo che, probabilmente, in quella fase molti altri condomini hanno sperimentato in modo simile.

Ricorda ora la Cgt di Modena che «dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta emessa fattura in data 28 marzo 2024 per un importo complessivo di 2mila euro, di cui una quota (il 70%) oggetto di sconto in fattura e una quota (il 30%) corrisposta

mediante bonifico parlante in data 29 marzo 2024 per lavori di picchettamento dell'intonaco per la successiva realizzazione del cappotto termico e per la sostituzione della guaina di copertura». Questi adempimenti, secondo i giudici, sono sufficienti a rispettare i paletti del decreto n. 39. Il motivo è che la norma - dice la sentenza - «non richiede stati di avanzamento di lavori predeterminati né importi minimi di spesa».

A conferma di questo la Cgt richiama la relazione illustrativa del decreto che spiegava come «l'intervento normativo fosse diretto a tutelare l'aspettativa e il legittimo affidamento dei committenti che avevano già espletato le pratiche edilizie, avviato cantieri e lavori e sostenuto costi, introducendo criteri oggettivi di prova». E questi erano, per l'appunto, la fattura e il pagamento entro una certa data. In questo caso è «documentalmente provato» che entro il 30 marzo 2024 erano già state «eseguite lavorazioni edili reali, permanenti e funzionalmente connesse all'intervento agevolato, come attestato da una pluralità di atti tecnici ufficiali, redatti e sottoscritti dalla direzione lavori sotto la propria responsabilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sufficiente provare attraverso i documenti che entro i termini erano stati eseguiti e pagati lavori edili



SUPERBONUS

Diniego illegittimo ma niente 110%

In materia di interventi edilizi finalizzati al Superbonus, l'illegittimità del diniego della Soprintendenza non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo il privato dimostrare, con elevata probabilità, che il beneficio sarebbe stato conseguito in assenza dell'atto illegittimo. È quanto ha chiarito il TAR Molise, con la sentenza n. 28 del 19 gennaio 2026, intervenendo su una vicenda relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico su un immobile ubicato in area sottoposta a vincolo paesaggistico e oggetto di interventi di efficientamento energetico finalizzati all'accesso al Superbonus.

Cristian Angeli

Il giudizio trae origine dal ricorso proposto avverso il parere della Soprintendenza e la conseguente autorizzazione paesaggistica, nella parte in cui veniva preclusa la realizzazione dei pannelli fotovoltaici così come progettati, ritenuti incompatibili con il contesto del centro storico. Il TAR ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando come l'amministrazione si fosse limitata a richiamare in termini generici la presunta visibilità e "dissonanza" dell'impianto, senza indicare concretamente i punti di osservazione né valutare l'effettiva percepibilità dell'intervento nel contesto reale.

In linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il Collegio ha ribadito che la compatibilità paesaggistica degli impianti fotovoltaici non può essere esclusa sulla base di valutazioni astratte, dovendo essere accertata in concreto, anche alla luce del favor legislativo per le fonti rinnova-

bili, ormai considerate elementi ordinari del paesaggio contemporaneo.

Accolta la domanda di annullamento, il TAR ha tuttavia respinto la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente per la perdita della possibilità di accedere al Superbonus. Sul punto, la sentenza si pone in linea con i principi consolidati in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, ribadendo che il danno non può ritenersi in re ipsa quale conseguenza automatica dell'illegittimità del provvedimento.

In particolare, il Collegio ha evidenziato come, ai fini del riconoscimento del risarcimento per lesione di un interesse legittimo pretensivo, incomba sul ricorrente l'onere di dimostrare, secondo un giudizio prognostico, che il titolo abilitativo sarebbe stato conseguito e che il beneficio economico sarebbe stato effettivamente ottenuto, con un grado di probabilità prossimo alla certezza.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Tribunale di Verona: si applica lo stesso tipo di controllo previsto per gli appalti pubblici

Privacy, un Durc ante-parcella

La p.a. verifica la regolarità contributiva del legale-Dpo

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Durc necessario per pagare la parcella per il servizio di Dpo svolto dall'avvocato. Il controllo della regolarità contributiva, previsto per gli appalti pubblici prima del saldo della fattura, si applica alle prestazioni fornite dal legale nella qualità di responsabile della protezione dei dati (DPO) e anche in quella di consulente per gli adempimenti previsti dal regolamento UE sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr).

È questo il principio affermato dal tribunale di Verona, seconda sezione civile, con la sentenza n. 439 del 17/3/2026.

Nella vicenda, oggetto della pronuncia, un ente ha conferito a un avvocato l'incarico di Dpo e di consulente privacy per un anno e per un compenso di 12 mila euro pagabili in quattro rate.

Tralasciando il possibile vizio per conflitto di interessi nel caso in cui si mischiano la consulenza per l'adeguamento al Gdpr e la funzione di DPO (che comprende la sorveglianza sull'esatta osservanza del Gdpr), il problema emerso

nell'episodio veneto ha riguardato le formalità necessarie per il pagamento della parcella al professionista/Dpo. L'ente, dopo aver pagato una prima fattura, ha sollecitato l'avvocato a presentare la certificazione di regolarità contributiva, dichiarando la disponibilità ad acquisirla presso la Cassa Forense. L'avvocato si è opposto all'acquisizione d'ufficio e, comunque, non ha mai consegnato il Durc. Il legale, nonostante ciò, ha chiesto e ottenuto dal tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso.

L'ente ha presentato opposizione all'ingiunzione, eccependo l'omessa dimostrazione della regolarità contributiva.

La sentenza in esame si è concentrata su quest'ultimo profilo, decidendo a sfavore dell'avvocato, che è stato condannato al rimborso delle spese legali. Accantonando le modalità concrete di acquisizione del Durc (gli enti hanno la possibilità di ottenere il Durc direttamente dall'ente previdenziale), la sentenza è degna di rilievo a proposito della risposta al quesito relativo alla necessità dell'accertamento della as-

senza di debiti previdenziali preliminarmente alla liquidazione del pagamento al Dpo/Consulente della privacy.

Il legale ha sostenuto l'insussistenza della necessità del descritto accertamento. Il tribunale veronese è stato di orientamento opposto e ha ritenuto applicabile l'articolo 31 del d-l 69/2013 (acquisizione del Durc nei contratti pubblici). Per arrivare a questa conclusione, la motivazione della sentenza illustra che gli incarichi "privacy" non rientrano tra i servizi legali definiti "esclusi" dal codice dei contratti pubblici, desumendone, a contrario, che essi sono soggetti alle regole per gli appalti pubblici, comprese le norme sulla necessità del Durc per il saldo dei corrispettivi. Pertanto, pur rilevando che anche i settori "esclusi" non possono essere considerati assolutamente esenti dall'obbligo del Durc, in ogni caso l'orientamento della pronuncia in commento è allineata all'obiettivo di finanza pubblica sotteso alla di verifica preventiva della regolarità contributiva del destinatario dei pagamenti.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Offerta valida solo se marcata nei termini

La violazione delle prescrizioni sul termine per l'apposizione della marcatura temporale nella chiusura delle offerte di una gara d'appalto determina la necessaria esclusione dell'operatore economico dalla gara; il termine ultimo per la marcatura dell'offerta coincide con il termine finale delle offerte; la marcatura non è un onere inutile ma è una regola di favore per l'operatore economico.

Lo afferma, in relazione all'applicazione dei principi della par condicio competitorum e di autoresponsabilità dei concorrenti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione con il parere di precontenzioso n.90 del 4/3/2026 reso noto nei giorni scorsi.

La vicenda riguardava un affidamento di importo di quasi sei milioni di euro per il quale era stata disposta l'esclusione in ragione della presunta marcatura temporale dell'offerta oltre il termine fissato negli atti di gara.

Il concorrente si era difeso sostenendo che precisato di aver creato le relative cartelle d'offerta (amministrativa, tecnica ed economica), zip-pandole e marcandole temporalmente con puntualità, mentre la stazione appaltante confermava l'esclusione precisando in particolare che da un'ulteriore verifica nel programma di firma digitale era risultato che la busta dell'offerta tecnica era stata marcata oltre i termini di gara.

L'Anac dà ragione alla stazione appaltante affermando che "l'esclusione risulta doverosa dal momento che la marcatura temporale, assolvendo alla funzione di "chiusura della busta", coincide con il termine per la predisposizione finale delle offerte, la cui nota perentoria è posta a ga-

ranza del principio di parità di trattamento e di certezza delle situazioni giuridiche soggettive.

Nel caso di specie, significativi elementi depongono per l'inquadramento del termine per la marcatura temporale quale termine per il confezionamento finale delle offerte". Nella delibera si fa presente inoltre che "gli adempimenti procedurali per la regolare presentazione dell'offerta erano chiaramente e dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara e nel Manuale OEPV-con marcatura temporale, richiamato dal disciplinare e pubblicato sulla PAD.

Pertanto, in omaggio al principio di autoresponsabilità dei concorrenti alle procedure ad evidenza pubblica, ciascuno di essi è tenuto a sopportare le conseguenze di comportamenti difformi dalle regole di gara". Inoltre per l'Autorità "la previsione della marcatura temporale e la scissione del termine per la sua apposizione da quello per l'upload dell'offerta non appaiono introdurre oneri inutili o sproporzionati". Infatti, si precisa nella delibera, "la previsione di una finestra temporale per il solo caricamento dell'offerta comporta che tutto il tempo riconosciuto per il suo confezionamento sia effettivamente impiegato esclusivamente per tale finalità.

Ne consegue che la previsione della marcatura, lungi dall'introdurre oneri inutili, si traduce in una regola di favore per gli operatori economici. L'adempimento, infine, non appare gravoso, tenuto conto che si tratta di procedura nota e ampiamente conosciuta o conoscibile da qualunque operatore economico professionale".

— © Riproduzione riservata —





Il Ministero delle Infrastrutture chiarisce l'ambito applicativo dell'art. 38 del codice appalti

Pareri PA, scadenze vincolanti

Vanno emessi entro 70 giorni dalla conferenza dei servizi

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

Nelle conferenze dei servizi tutte le amministrazioni coinvolte sono tenute al rispetto delle tempistiche previste dall'art. 38 del codice appalti per emettere i pareri, ferme restando le regole previste per le opere di interesse pubblico nazionale, comprese quelle del PNRR.

Lo afferma il servizio di supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere del 2/3/2026, n. 4068 che ha affrontato un tema legato alla disciplina della localizzazione delle opere pubbliche e in particolare al funzionamento della conferenza dei servizi.

Una stazione appaltante chiedeva al dicastero di Porta Pia se nell'ambito della conferenza dei servizi disciplinata dall'articolo 38 del codice appalti (d.lgs. 36 del 2023) potessero essere individuate alcune amministrazioni non assoggettate alle tempistiche previste per l'emissione dei pareri di propria competenza, oppure se il perimetro previsto dalla norma fosse tassativo per qualunque Amministrazione chiamata ad esprimersi, senza che si potessero immaginare eccezioni.

Il Ministero risponde negativamente e imposta il parere partendo, in via preliminare, da quanto disposto

dall'articolo 38 del codice dei contratti pubblici che viene commentato nella relazione illustrativa predisposta dalla Commissione che predispose il codice appalti con particolare riferimento al fatto che la norma "introduce nel codice un procedimento dedicato alla localizzazione delle opere di interesse statale, uniformando, coordinando e semplificando le previsioni contenute nel d.P.R. n. 383 del 1994, nell'art. 13 d.l. n. 76 del 2021 e nell'art. 44 d.l. 77 del 2021, in conformità con i criteri e gli indirizzi della legge delega".

Alla luce di questa illustrazione sulla ratio legis della norma, nel parere si specifica che occorre seguire una lettura sistematica dell'articolo in esame rispetto al quale da un lato "il comma 3 delinea l'avvio del procedimento, stabilendo che la stazione appaltante o l'ente concedente devono

provvedere alla convocazione di una conferenza di servizi che si svolge secondo la modalità semplificata di cui all'art. 14 bis della legge n. 241/1990 (già richiamata al comma 1)"; dall'altro lato, invece, è "il comma 9 ad indicare il termine massimo di conclusione della conferenza di servizi - fissato in 60 giorni -, prorogabile per un termine non superiore a dieci giorni unicamente su istanza debitamente motivata delle amministrazioni preposte alla tutela di

interessi sensibili (paesaggistico, culturale, ambientale, salute, ecc.). Il termine massimo della conferenza, quindi, non può essere superiore a 70 giorni".

Il Ministero precisa anche che "se le amministrazioni non si sono espresse entro il termine di conclusione della conferenza, come pure nell'ipotesi di assenza delle medesime o di formulazione di un dissenso immotivato o riferito a

questioni estranee all'oggetto della conferenza, l'assenso si considera comunque acquisito"; è poi il comma 11 della norma a prevedere oneri e decadenze, ad esempio imponendo l'espressione di un dissenso qualificato e costruttivo.


Rimane fermo che, in base al primo e al secondo comma della norma, questi oneri riguardano tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale". Le uniche eccezioni attengono le "opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021".

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina
nell'inserto Enti Locali
e una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti



159329-IT001Q



Servizi tecnici, sì al ribasso totale sulla quota del 35%

E' pienamente conforme a quanto prevede il vigente codice appalti presentare un'offerta di ribasso per lo svolgimento di servizi tecnici, pari al 100% della quota ribassabile, che la legge stabilisce nel 35% del compenso professionale.

Lo afferma il 1 TAR Lazio, sezione seconda, con la sentenza emessa il 18/3/2026 n. 5142 riguardante una procedura per l'affidamento di un accordo quadro concernente la manutenzione straordinaria di strade per i quali si richiedevano sia attività professionali sia di esecuzione dei lavori.

Un concorrente aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione sostenendo ritenendo inammissibile un'offerta economica consistente in un ribasso pari al 100% della quota ribassabile del 35% dell'importo dei servizi di ingegneria e architettura dal momento che si sarebbe posta in contrasto con il disciplinare che vietava ribassi percentuali pari a 0 e a 100.

I giudici laziali hanno ritenuto che la clausola della lex specialis, nell'escludere la possibilità di offrire un ribasso pari a zero e pari a cento non potesse riferirsi alla sola quota ribassabile dell'importo dei servizi professionali ma all'offerta nel suo complesso che riguardava anche l'importo dei lavori da realizzare. In tale senso, dicono i giudici, depone anche il fatto che la clausola fa riferimento al "ribasso" al singolare e che essa è posta non in prossimità della disciplina relativa al ribasso da offrire per i servizi tecnici, ma piuttosto nella sezione successiva che contiene le istruzioni relative alla compilazione della busta economica.

Dopo avere rammentato che la disciplina contenuta nell'art. 41, comma 15-bis del Codice (che prevede un ribasso solo sul 35% dell'importo stimato del compenso) è stata adottata al fine di contemperare l'applicazione dell'equo compenso con il principio della concorrenza sul prezzo, i giudici affermano che un ribasso del 100% sul 35% non risulta in contrasto con il divieto di gratuità delle prestazioni di natura intellettuale perché esso risulta soddisfatto dalla circostanza che per i servizi tecnici è comunque assicurata a titolo di compenso la quota fissa del 65% dell'importo a base di gara.

— Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



AI, l'impatto resta modesto senza approccio sistemico

Aziende e digitale/2

Donato Iacovone

L'Intelligenza Artificiale è entrata stabilmente nelle agende delle imprese italiane. Quasi tutte hanno avviato sperimentazioni, acquistato licenze, introdotto strumenti verticali, avviato progetti pilota. Eppure, al di là della diffusione crescente, l'impatto complessivo su produttività e competitività resta spesso inferiore alle attese. Il motivo non è tecnologico. È organizzativo.

Oggi molte aziende stanno "usando" l'AI, ma poche la stanno davvero "adottando". La differenza è sostanziale: usare significa introdurre strumenti; adottare significa cambiare il modo in cui l'impresa decide, lavora, collabora, misura la performance e sviluppa competenze. Senza questo salto, l'AI rischia di rimanere un acceleratore di efficienza marginale, non un motore di trasformazione.


Per il sistema produttivo italiano questo è un punto cruciale: l'AI può rappresentare una leva storica per recuperare produttività, ma solo se diventa una scelta industriale e culturale, non un insieme di iniziative episodiche.

Ci sono almeno tre fattori che spiegano perché l'AI, pur essendo ovunque nel dibattito, è ancora troppo poco visibile nei risultati. Il primo è la frammentazione.

In molte imprese l'AI viene introdotta con progetti isolati: una funzione sperimenta, un'altra compra un tool diverso, un'altra ancora avvia un progetto autonomo. IT, marketing, HR, produzione e funzioni operative procedono spesso in parallelo, con obiettivi e linguaggi differenti. È una dinamica comprensibile nella fase iniziale, ma che diventa rapidamente un freno. Senza una governance trasversale, l'AI non diventa un'infrastruttura aziendale: resta un insieme di iniziative non coordinate. E dove manca una regia, manca anche una direzione.

Il secondo fattore è l'assenza di un disegno industriale che colleghi l'AI ai processi core. Troppo spesso l'AI viene usata come un'estensione dei processi esistenti, non come occasione per ripensarli. In pratica si automatizza ciò che già si fa, invece di chiedersi cosa non abbia più senso fare nello stesso modo. Finché l'AI resta confinata a strumenti accessori – report automatici, chatbot, automazioni minori – l'impatto sarà inevitabilmente limitato. La vera trasformazione arriva solo quando l'AI entra nel "motore" dell'impresa: supply chain, produzione, pianificazione, vendite, customer care, controllo di gestione. Dove si crea valore, non dove si aggiunge comodità.

Il terzo elemento è quello decisivo: la capacità di estendere i progetti su larga scala. Anche quando i progetti funzionano, molte aziende non riescono a portarli oltre la sperimentazione. Il motivo è duplice. Da un lato esiste un gap di competenze che non riguarda solo data scientist e specialisti, ma soprattutto manager e persone operative: serve la capacità di usare l'AI nel lavoro quotidiano, interpretarne i risultati, comprenderne i limiti, riprogettare decisioni e responsabilità. Dall'altro lato persiste una resistenza culturale spesso sottovalutata: paura di perdere ruolo e controllo,





diffidenza verso strumenti percepiti come opachi, abitudine a processi consolidati, scarsa fiducia nei dati e nei nuovi modelli decisionali. Senza un'evoluzione culturale, l'AI resta un elemento accessorio, non una leva interna.

In questo quadro si sta affermando un paradosso: aziende che investono in tecnologia ma non riescono a ottenere benefici coerenti con gli investimenti effettuati, perché non investono con la stessa determinazione su organizzazione, leadership e competenze. È il punto in cui l'AI smette di essere un tema tecnologico e diventa un tema di governance.

Il tema ha un'evidente rilevanza economica. In un contesto europeo già sotto pressione – tra stagnazione della produttività, transizione energetica e ridefinizione delle catene globali del valore – l'Italia non può permettersi che l'AI resti una promessa non mantenuta. Se non diventa leva strutturale di trasformazione, rischiamo di disperdere un'occasione storica per recuperare competitività. La sfida, quindi, non è adottare l'AI. La sfida è adottarla in modo sistemico.

Significa costruire una regia trasversale, collegare l'AI ai processi che generano valore, investire sulle persone prima ancora che sugli strumenti. Solo così l'Intelligenza Artificiale potrà diventare un fattore reale di crescita, e non l'ennesima innovazione che resta confinata a interventi puntuali e non incide sull'assetto complessivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Studi, il cambio in corsa dell'associato non fa cessare il concordato biennale

Il patto con il fisco

L'acquisizione da parte di un'impresa individuale non è causa di cessazione

Giorgio Gavelli

L'acquisto di un'azienda da parte di un imprenditore individuale non comporta la cessazione del concordato preventivo biennale (Cpb) in essere. La sostituzione di un associato - che recede dall'associazione professionale in costanza di concordato - con un altro che aderisce al Cpb non comporta cessazione per lo studio associato, anche se le due proposte di concordato hanno il periodo di applicazione sfalsato. Sono le conclusioni a cui giungono due risposte ad interpello (rispettivamente n. 103/2026 e n. 100/2026) diffuse dall'agenzia delle Entrate, il 2

aprile 2026, a dimostrazione di come (nonostante stia per iniziare il terzo giro di opzioni) le tematiche relative alla permanenza del Cpb in caso di eventi non ordinari pongano ancora i contribuenti di fronte a molti interrogativi.


Con il primo interpello viene esaminato il caso di un imprenditore individuale (intermediario di commercio) che intende acquistare una azienda di elaborazione elettronica di dati, a cui già partecipa come socio. Ci si chiede se, avendo a suo tempo accettato di fare ingresso nel Cpb, questa operazione comporti una di quelle «particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l'accordo tra Fisco e contribuente» (circolare n. 18/E/2024). Poiché la let-

tera b-ter) dell'articolo 21, comma 1, del DLgs. 13/2024 individua come interruttive del Cpb le operazioni di fusione, scissione e di conferimento (a cui la prassi delle Entrate ha assimilato la compravendita) di aziende o rami di aziende solo se vedono coinvolte società o enti, l'Agenzia ribadisce quanto già esposto con la Faq n. 2 del 25 settembre 2025, vale a dire che tali operazioni, se poste in essere, da impresa individuale non comportano la cessazione degli effetti della proposta di concordato. Naturalmente, non si devono verificare altre situazioni ostative, quali ad esempio il cambio di attività prevalente (tale da far ricadere l'impresa in un diverso Isa) ovvero la cessazione dell'attività a seguito del conferimento di azienda (Faq n. 5 del 17 ottobre 2024). Nel caso di specie l'istante rappresenta che l'acquisto di azienda non comporterà un aumento di fatturato, per cui il Cpb prosegue senza problemi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+FISCO
L'articolo
integrale è su
ntplusfisco
ilsole24ore.com



159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



PER I RINNOVI *Albo Ctu,* *la parola* *al tribunale*

La procedura per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo dei Ctu sarà avviata sul portale dedicato solo a seguito della relativa richiesta da parte del tribunale presso il quale è avvenuta l'iscrizione. È quanto si legge nei chiarimenti pubblicati dal ministero della giustizia sul proprio sito istituzionale, riportati nell'informativa 59/2026 pubblicata dal Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec).

Il testo riporta quanto stabilito dall'articolo 6 del dm 109/2023: «In occasione della revisione dell'albo... il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza degli stessi. A tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l'avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l'iscrizione». Il ministero ha precisato, quindi, che il portale emetterà all'utente di avviare la procedura di rinnovo solo in caso di formale comunicazione della relativa richiesta da parte del tribunale.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi | LAVORO E PREVIDENZA | 29

Salvagente per i nuovi esodati

Ispezione oltre i termini se scelta la speranza di vita

Riduzione della durata dell'ispezione per i nuovi esodati. Il governo ha deciso di intervenire con un decreto-legge che prevede la possibilità di sospendere l'ispezione oltre i termini stabiliti dalla legge, se il beneficiario ha scelto la speranza di vita come modalità di calcolo della pensione. La misura è prevista per i nuovi esodati che hanno scelto la speranza di vita e che sono in attesa di essere ammessi all'ispezione. La durata dell'ispezione sarà sospesa fino a 180 giorni, con un limite massimo di 360 giorni. La misura è prevista per i nuovi esodati che hanno scelto la speranza di vita e che sono in attesa di essere ammessi all'ispezione. La durata dell'ispezione sarà sospesa fino a 180 giorni, con un limite massimo di 360 giorni.

Lavori manuali, pensione anticipata

Poliziana, pensione anticipata

159329-IT001Q



LA CORTE DEI CONTI SUL CODICE DEI CONTRATTI

Funzioni tecniche, incentivi salvi anche con criteri oltre i termini

DI LUIGI OLIVERI

Incentivi per funzioni tecniche liquidabili anche se i criteri per la loro ripartizione siano stati stabiliti un anno e mezzo dopo il termine fissato dall'articolo 45 del d.lgs 36/2023.

Il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia n. 14/2026 approfondisce alcuni aspetti collegati all'incentivazione dei dipendenti coinvolti nelle attività descritte dall'allegato I.10 al codice dei contratti.

Criteri fissati oltre il termine. L'articolo 45, comma 3, del d.lgs 36/2023 stabilisce che i criteri di riparto dovevano essere definiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del codice. La Sezione nota che l'adozione dei criteri oltre tale termine non pone problemi, purché l'ente abbia accantonato le risorse necessarie nei quadri economici.

Diritto soggettivo. Il pagamento degli incentivi costituisce un diritto riconosciuto all'ottenimento dell'incarico, direttamente derivante dalla legge.

I criteri di ripartizione non sono una condizione perché tale diritto insorga, ma solo una specificazione. Il parere precisa che in assenza dei criteri i dipendenti interessati possono proporre un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti.

Addio al regolamento. La Sezione Friuli-Venezia Giulia richiama il parere del Mit 2393/2024 e il parere Anac 3360/2023, alla luce dei quali, poiché l'articolo 45 del codice dei contratti non prevede più (a differenza dei precedenti regimi normativi) che i criteri di ripartizione siano adottati con un regolamento, l'atto generale sia disposto nel rispetto della contrattazione collettiva.

E' da ricordare che per il comparto Funzioni Locali il Ccnl 23.2.2026 ha chiarito come la definizione dei criteri sia materia di contrattazione decentrata.

Rinnovo e proroga. Il quesito rivolto alla Sezione concerne anche la possibilità di liquidare gli incentivi per i casi di rinnovo e proroga. La Corte dei conti ricorda la differenza tra i due istituti. Il rinnovo dà vita ad un nuovo rapporto tra le

medesime parti, con rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale. La proroga, invece, sortisce il solo effetto di prolungare l'efficacia del rapporto negoziale già in essere.

Gli incentivi, secondo il parere, sono ammissibili nel caso del rinnovo, visto che vi è una novazione oggettiva del rapporto: non solo il rinnovo incide sulle attività di esecuzione del rapporto, ma può riguardare anche alcune funzioni connesse a programmazione, progettazione e affidamento.

Non così per la proroga, anche perché l'importo preso a riferimento per il calcolo degli incentivi per le funzioni tecniche deve essere quello posto a base dell'affidamento, calcolato tenendo già conto dell'eventuale valore della proroga contrattuale o tecnica.

Affidamenti a soggetti in house.

Gli incentivi per le funzioni tecniche non spettano nel caso di affidamenti di servizi a società in house.

La Sezione giunge alla conclusione sulla base della ricostruzione del rapporto tra comune ed enti in house, rilevando che tale modello organizzativo non permette di considerare la società in house come un soggetto "terzo", distinto pienamente dall'organizzazione dell'ente, come avviene

nel caso dell'appalto.

Aderendo a precedenti orientamenti della magistratura contabile, la Sezione Friuli-Venezia Giulia osserva che la società in house va vista come un'articolazione dell'amministrazione pubblica, o una sua "longa manus", incaricata dell'autoproduzione di beni e servizi, con organizzazione imprenditoriale.

Ma, il comune esercita nei confronti delle società in house poteri molto stringenti di "direzione, vigilanza, controllo e indirizzo della gestione, del tutto simili ai poteri tipici di diritto amministrativo esercitati sui propri uffici e organi": sicché, l'affidamento delle attività oggetto del contratto societario altro non è se non una modalità di autoproduzione, alternativa all'appalto. Pertanto, non vi sono i presupposti giuridici per poter attribuire incentivi invece riferiti agli appalti veri e propri.

Il rinnovo dà vita ad un nuovo rapporto tra le medesime parti, con rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale. La proroga, invece, sortisce il solo effetto di prolungare l'efficacia del rapporto negoziale che è già in essere

© Riproduzione riservata



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


159329-IT001Q

I consulenti fondamentali per accedere ai circa 15 mld di fondi per i Contratti di sviluppo

Lo Sviluppo passa dagli studi

DI ROBERTO MILIACCA

Super consulenti di impresa per i Contratti di Sviluppo (CdS). Gli studi legali, nel corso degli ultimi anni, si sono trasformati nei principali interfaccia tra le aziende e le pubbliche amministrazioni, e in primis con Mimit e Invitalia, per l'accesso a quello che è considerato essere lo strumento principe della politica industriale italiana, il Contratto di Sviluppo appunto, progettato per sostenere programmi di investimento complessi, su progetti strategici e capital intensive, specialmente investimenti nel Mezzogiorno e iniziative per la transizione ecologica. Complessivamente, nel periodo 2014-2025, i CdS hanno attivato risorse per circa 10 miliardi di euro, con la previsione di raggiungere i 15 miliardi di euro grazie ai rifinanziamenti, principalmente dal Pnrr con 3,9 miliardi e dalla legge di Bilancio 2026, con 550 milioni per il triennio 2027-2029. Lo strumento, negli anni, si è evoluto con l'introduzione di sportelli tematici dedicati a settori strategici come semiconduttori, tecnologie net-zero, energie rinnovabili e filiere industriali prioritarie (agroindustria, design, moda e arredo, automotive, chimica, farmaceutica). In questi anni, gli studi legali hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo cruciale e fortemente multidisciplinare nella gestione dei CdS, offrendo alle imprese, anche a quelle di piccole e media dimensione, un supporto completo in tutte le fasi del processo, sia quella iniziale della strutturazione e nella progettazione tecnica e finanziaria, e poi con l'assistenza durante tutto l'iter istruttorio e negoziale. Come emerge dall'inchiesta condotta questa settimana da Affari Legali, i professionisti giocano un ruolo chiave, non limitandosi solo a occuparsi degli aspetti puramente giuridici del CdS, ma, agendo come «orchestratori» di un ecosistema di competenze, riescono anche a garantire che i programmi di investimento rispettino le normative, massimizzino gli incentivi e raggiungano gli obiettivi prefissati, gestendo al contempo le criticità e le complessità burocratiche.



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



CREDITO D'IMPOSTA

Esodati 5.0: contributi su fotovoltaico e certificazioni

Mobili e Pace — a pag. 2

Esodati 5.0, contributo triennale da 198 milioni per il fotovoltaico

Aiuti alle imprese

Il titolare del Mef: «Recepito l'accordo con le associazioni di categoria Transizione 5.0»

**Marco Mobili
Lorenzo Pace**

Gli 1,3 miliardi di euro promessi al tavolo di confronto di mercoledì scorso al ministero delle Imprese tornano tutti agli "esodati" del piano Transizione 5.0. E con l'aggiunta di un contributo da circa 200 milioni spalmato su tre anni per gli investimenti ad alta efficienza energetica e per le spese di certificazione. Il che porta la dote complessiva a 1,5 miliardi e consentirà di coprire quasi il 90% del fabbisogno delle aziende che hanno scommesso su Transizione 5.0 ma dallo scorso novembre sono state messe in lista d'attesa a causa dell'esaurimento dei fondi.

La conferma, da Palazzo Chigi, l'ha data ieri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: il decreto approvato in Consiglio dei ministri, oltre alla proroga del taglio delle accise sui carburanti, «recepisce l'accordo con le associazioni di categoria Transizione 5.0». Cioè quello stretto tra le organizzazioni datoriali e il titolare di

via Veneto Adolfo Urso, il collega per gli Affari europei Tommaso Foti e il vice di Giorgetti al Mef, Maurizio Leo.

Il decreto approvato ieri va a modificare, infatti, il Dl fiscale varato soltanto venerdì scorso. In prima battuta l'articolo 8, riscrivendo sia l'aliquota del credito d'imposta riconosciuto alle imprese esodate nella misura minima del 35%, sia lo stanziamento, ridotto da 1,3 miliardi previsti dalla manovra a 537 milioni, per sostenere con la quota restante il caro energia. Il nuovo decreto, destinando tutto il fondo agli esodati 5.0, fa in modo che la percentuale del credito d'imposta si attesti ora all'89,77% per chi ha investito nei beni strumentali degli allegati A e B e per la formazione, come si legge nel Dl approvato ieri.

Con l'aggiunta del contributo da quasi 200 milioni, si andrà a coprire quasi tutto il fabbisogno di 1,648 miliardi delle imprese che avevano già presentato i progetti a novembre scorso (più di 7mila), restando però bloccate.

La nuova dote, come si legge nella relazione illustrativa del decreto, sarà su base triennale e sarà pari a 57,7 milioni nel 2026, a 80 milioni nell'anno successivo e chiuderà con 60 milioni nel 2028. Si tratta per l'esattezza di 197,7 milioni, che saranno concessi in

proporzione alle spese sostenute dalle aziende per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Sono comprese, inoltre, le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (Dnsh). Il contributo interviene anche sui costi sostenuti dalle imprese per le certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio Dnsh, rilasciate da soggetti abilitati.

Il contributo, si legge, non potrà eccedere per ogni domanda l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le comunicazioni rimaste invase per le stesse spese. Le modalità di erogazione dell'aiuto a fondo perduto saranno fissate dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e, comunque, il contributo dovrà muoversi all'interno del perimetro tracciato dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'aiuto a chi ha investito in energia green è di 57,7 milioni nel 2026, 80 nel 2027 e 60 milioni a chiudere nel 2028



Il documento Cndcec e Fondazione commercialisti sulla quantificazione ex art. 2486 c.c.

Liquidazione, focus sul danno

Criteri su misura per il ristoro dovuto dagli amministratori

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

C'è una differenza, spesso decisiva, tra raccontare una crisi e misurarla. La prima è materia da cronaca giudiziaria; la seconda è lavoro da bisturi contabile. Ed è proprio qui che si colloca il documento intitolato "Quantificazione del danno ex art. 2486 c.c.", pubblicato il 24 marzo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dalla Fondazione Nazionale dei commercialisti, dedicato, appunto alla determinazione del risarcimento dovuto dagli amministratori in ipotesi di liquidazione giudiziale: non un testo per addetti ai lavori chiusi in torre d'avorio, ma una guida che prova a dare una grammatica operativa a una delle questioni più sensibili del diritto societario contemporaneo, cioè quanto costa davvero la prosecuzione illegittima dell'attività quando la società avrebbe dovuto fermarsi o imboccare per tempo una procedura concorsuale.

La norma. Il punto di partenza è semplice solo in apparenza. L'art. 2486 dice che, quando si verifica una causa di scioglimento, gli amministratori non perdono automaticamente ogni potere, ma da quel momento possono gestire la società soltanto ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Non è un dettaglio: è il confine tra gestione consentita e mala gestio. Se quel limite viene oltrepassato, scatta la responsabilità per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi. Il documento ricorda che il cuore della partita resta il nesso di causalità: non basta dire che la società è affondata, bisogna dimostrare quali condotte abbiano aggravato il dissesto e in quale misura. È una precisazione che sembra ov-

via, ma che in contenzioso vale oro.

Criteri per la determinazione del danno. Qui entra in scena la riforma del Codice della crisi, che nel terzo comma dell'art. 2486 ha recepito e sistematizzato due criteri presuntivi già utilizzati dalla giurisprudenza: il criterio della differenza dei netti patrimoniali e quello del deficit concorsuale. La scelta del documento è netta: il primo è il criterio di riferimento, il secondo è un rimedio residuale, da usare quando i netti patrimoniali non sono determinabili per mancanza o irregolarità delle scritture contabili, o per

quelle "altre ragioni" che la guida prova finalmente a delimitare con maggiore rigore. Il merito più evidente del lavoro, insomma, è che toglie a queste formule la patina da mantra processuale e le riporta sul terreno, più prosaico ma più serio, della tecnica valutativa.

Il criterio dei netti patrimoniali. Il documento tiene a precisare che non si tratta di una sottrazione meccanica tra due numeri pescati dai bilanci. È, piuttosto, una ricostruzione ragionata dell'aggravamento del dissesto. Occorre individuare il momento in cui si verifica la causa di scioglimento, e il successivo momento in cui si apre la procedura concorsuale oppure, più coerentemente con la ratio della norma, il momento in cui gli amministratori si attivano per porre la società in liquidazione. E qui il documento introduce un chiarimento di grande impatto pratico: non sembra corretto far ricadere automaticamente sugli amministratori tutto il peggioramento maturato anche dopo che essi si siano attivati correttamente, perché altrimenti si finirebbe per imputare loro un aggravio patrimoniale magari maturato durante la

fase liquidatoria e non direttamente riconducibile a condotte illecite. Tradotto: il danno non coincide con il buco finale, ma con la parte di esso causalmente attribuibile alla gestione non conservativa.

L'impatto dei costi normali. Non basta. Il documento insiste anche su un altro punto spesso trascurato nei processi: i famosi costi "sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità", che la norma impone di detrarre dal delta patrimoniale. Sembra una clausola elastica, e infatti lo è. Ma la guida le dà un perimetro: vanno esclusi dal danno quei costi che l'impresa avrebbe comunque sopportato anche in condizioni normali, oppure quelli maturati nel tempo fisiologicamente necessario per accertare la causa di scioglimento, predisporre un bilancio intermedio, deliberare la messa in liquidazione o attivare una procedura. È un passaggio necessario ad impedire che il risarcimento diventi una sanzione automatica e indistinta. In altre parole, anche nella crisi serve una contabilità della responsabilità, non una vendetta per differenza.

Le operazioni sotto la lente. La parte forse più utile per professionisti, curatori e consulenti tecnici è però quella che mette in fila le operazioni capaci di rendere o occultare un patrimonio netto negativo. Qui il testo abbandona ogni astrazione e scende nelle viscere del bilancio. È un catalogo, fin troppo riconoscibile, delle patologie con cui il dissesto spesso si traveste da normalità. E il messaggio è chiaro: la quantificazione del danno passa prima dalla bonifica

delle poste contabili che dalla formula giuridica finale.

Il deficit concorsuale. Speculare, e altrettanto importante, è il capitolo sul cri-

terio del deficit concorsuale. La guida lo rimette al suo posto: non scorciatoia generalizzata, ma extrema ratio. Prima di invocarlo, il curatore deve dimostrare l'impossibilità di utilizzare il criterio dei netti patrimoniali. È un chiarimento prezioso, perché negli anni il deficit attivo-passivo ha spesso sedotto per la sua apparente semplicità: prende il passivo, prende l'attivo, fa la differenza e chiude il conto. Ma la semplicità, nel diritto del danno, è spesso il parente elegante dell'arbitrarietà. Il documento ricorda invece che la regolare tenuta delle scritture contabili serve proprio a rendere possibile la ricostruzione delle operazioni aziendali e, quindi, delle responsabilità. Dove quella ricostruzione è possibile, non si può saltare direttamente alla presunzione più rozza.

Criterio residuale ma da giustificare. Particolarmente interessante è il tentativo di dare un significato serio alla formula "per altre ragioni" utilizzata quale chiusa per indicare quando poter utilizzare criteri presuntivi in luogo di quelli analitici. Qui il documento compie una scelta interpretativa restrittiva e, per questo, convincente: le "altre ragioni" devono essere circostanze oggettive e comunque collegate alle scritture contabili, diverse dalla loro mera assenza o irregolarità ma tali da impedire all'organo della procedura o al CTU di ricostruire la differenza tra i netti patrimoniali. Vengono evocati casi come la mancata consegna, la distruzione, la sottrazione dei documenti contabili o perfino un attacco informatico che privi l'impresa delle proprie registrazioni. È una lettura che evita derivate opportunistiche e soprattutto impedisce che



l'espressione diventi un lasciapassare per spostare sul piano presuntivo qualunque difficoltà istruttoria. Dove la prova è difficile per negligenza, inerzia o comodità processuale, non siamo di fronte ad "altre ragioni": siamo di fronte a un ordinario problema di onere probatorio.

Responsabilità dei sindaci. Sul punto, il documento si muove con cautela ma senza ambiguità. L'art. 2486, terzo comma, parla degli amministratori; tuttavia il collegio sindacale resta dentro la scena in forza dei doveri di vigilanza e dei poteri reattivi previsti dall'ordinamento. La novità è che, dopo la riforma del 2025, la responsabilità civile dei sindaci è stata ricondotta entro un tetto parametrato a multipli del compenso annuo, salvo il dolo. È una svolta importan-

te: da un lato si conferma che i sindaci devono attivarsi quando la causa di scioglimento è conosciuta o conoscibile con l'ordinaria diligenza; dall'altro si tenta di riequilibrare un sistema che negli anni aveva caricato l'organo di controllo di un rischio economico spesso sproporzionato. Anche qui, però, il documento richiama il principio essenziale: nessun automatismo, nessuna responsabilità di posizione, ma solo danni direttamente imputabili e provati nel loro nesso causale.

Conclusioni. In definitiva, il messaggio del documento è netto e anche scomodo: nella crisi d'impresa non c'è più spazio per l'alibi dell'approssimazione. Quando la continuità è finita, continuare a gestire come se nulla fosse non è una scelta neutra: è un rischio giuridico,

contabile e patrimoniale che può trasformarsi in responsabilità risarcitoria. Per questo la guida dei commercialisti pesa: perché ricorda a amministratori, sindaci, curatori e giudici che il danno ex art. 2486 non si liquida a sensazione e non si nasconde dietro bilanci opachi, tempi indefiniti o formule comode. Si ricostruisce, si prova e si misura. E chi arriva tardi, da oggi, avrà meno scuse dopo.

© Riproduzione riservata

Non sembra corretto far ricadere sugli amministratori tutto il peggioramento maturato anche dopo che essi si siano attivati, perché si finirebbe per imputare loro un aggravio patrimoniale magari maturato durante la fase liquidatoria

Le principali operazioni che occultano la perdita

- Rivalutazione monetaria di un immobile
- Iscrizione impropria delle imposte anticipate
- Mancata svalutazione dei crediti commerciali
- Sopravalutazione delle rimanenze di magazzino
- Contabilizzazione scorretta dei corrispettivi aggiuntivi nei lavori in corso
- Omessa rilevazione dei debiti fiscali
- Capitalizzazione impropria dei costi di ricerca e sviluppo
- Capitalizzazione impropria degli oneri di start-up
- Valutazione non corretta delle partecipazioni
- Versamenti soci per futuro aumento di capitale
- Gestione del fondo di ristrutturazione
- Pagamenti preferenziali





Le 100 insidie di WhatsApp

La messaggistica istantanea in ambito professionale è utile, ma ad alto rischio. Ecco qualche consiglio per evitare problemi con gli hacker o con le regole privacy

La messaggistica istantanea (come WhatsApp) usata in ambiti professionali è tanto comoda, quanto piena di trabocchetti e insidie privacy. Va sicuramente bene per fissare gli appuntamenti, ma è pericoloso mandare allegati o inserire nomi, dati e immagini di persone. Inoltre, gli applicativi devono essere programmati con opzioni "privacy", idonee a evitare la conservazione o la diffusione indebita di immagini e testi.

Ferrara e Ciccio Messina alle pagine 2, 3 e 4

Pericoloso mandare allegati o inserire nomi, dati e immagini di persone. Ecco alcune regole

Chat di lavoro a prova di privacy

Pagina a cura di

ANTONIO CICCIO MESSINA

La messaggistica istantanea (come whatsapp) usata in ambiti professionali è tanto comoda, quanto piena di trabocchetti e insidie privacy. Va sicuramente bene per fissare gli appuntamenti, ma è pericoloso mandare allegati o inserire nomi, dati e immagini di persone. Inoltre, gli applicativi devono essere programmati con opzioni "privacy", idonee a evitare la conservazione o la diffusione indebita di immagini e testi.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni bisogna, inoltre, rispettare le regole ad hoc previste dal Codice di comportamento (dpr 62/2013) estensibili ai collaboratori esterni delle P.a. stesse. Le app di messaggistica sono molto diffuse e sono considerate un mezzo, a volte prioritario, se non addirittura esclusivo, per stare in contatto e per scambiare file, immagini e filmati, tanto da essere considerate dal Garante della privacy come veri e propri social media. Eppure, presentano molte criticità.

Il problema dei metadati. La prima criticità riguarda i cosiddetti metadati, cioè le informazioni sul messaggio (utenti coinvolti nella comunicazione, tempo e dura-

ta della stessa), le quali sono conoscibili dal gestore della app.

Anche se il contenuto della comunicazione è cifrato ed è accessibile solo da mittente e destinatario (crittografia end-to-end), i metadati sono a disposizione del gestore ed essi stessi possono essere causa di perdita di riservatezza. Si pensi allo scambio di messaggi istantanei tra un avvocato penalista e un suo cliente o tra un medico specialista in una determinata patologia e un suo paziente.

Una seconda criticità è rappresentata dai salvataggi delle comunicazioni e dei loro allegati: i contenuti, di cui è stato fatto un backup collocato nella memoria di un dispositivo oppure su un account in cloud, possono essere attinti ed esfiltrati nel corso di un attacco al dispositivo e/o all'account in cloud.

Altri problemi di privacy emergono quando si usa la messaggistica istantanea per inviare proposte commerciali alla lista di contatti, quando si usano tecniche per carpire i numeri dei partecipanti a una chat o a un gruppo e così via.

Per far fronte a questi rischi si può stilare un elenco di comportamenti prudenti.

Cautele nella scrittura dei messaggi. Il primo suggerimento è psicologico/pratico: comportarsi sempre pensando che il messaggio

possa essere letto/ascoltato da estranei. Questa manovra di autoconvincimento ha lo scopo di superare la chimera della comodità del mezzo di comunicazione, ma rappresenta il metodo più efficace per disinnescare l'arma che ci puntiamo addosso quando usiamo il dispositivo senza cautele.

Bisogna pensare bene a cosa si scrive o a cosa si allega al messaggio: basti riflettere sul fatto che una volta inviato, il destinatario può fare una foto della schermata (screenshot) e non c'è verso di recuperare la situazione.

La seconda raccomandazione è fare un uso della messaggistica istantanea tendenzialmente limitato a comunicazioni organizzative, come convocazioni, comunicazioni su appuntamenti e simili. Al contrario, per le comunicazioni contenenti dettagli e dati personali occorre verificare le precauzioni tecniche e organizzative per evitare data breach.

Una terza condotta prudente riguarda gli allegati: se possibile evitare o, almeno, usare misure adeguate di protezione per quelli che contengono informazioni sul conto delle persone, tanto più se si tratta di documenti con dati sensibili o particolari. E ciò a maggior ragione se le persone cui si riferiscono i dati sono soggetti vulnerabili, come minori di età, pazienti, lavoratori di-

pendenti in un contesto lavorativo, soggetti esposti ad atti persecutori o stigma sociale, individui in posizione de-

bole o precaria quanto a dignità o condizione umana e sociale e così via.

Quando la confidenza è fuori luogo. Una quarta accortezza richiama a saper gestire un contesto inappropriatamente confidenziale: si pensi al caso di videochiamate o messaggi qualificati urgenti da clienti o utenti. Il canale della messaggistica istantanea è inadatto a tali occorrenze ed è professionale spostare la conversazione su altro mezzo più sicuro sotto il profilo della protezione dei dati per poi, una volta chiusa l'emergenza, cancellare messaggio ed eventuali allegati ricevuti dal cliente/utente.

Altre avvertenze da considerare con attenzione sono le seguenti: pseudonimizzare i dati identificativi degli utenti destinatari di comunicazioni con sistemi di messaggistica; proteggere l'accesso all'app, ad esempio attivando lo sblocco con l'impronta digitale o il riconoscimento del viso, così da evitare che terzi non autorizzati possano leggere i contenuti; per i dipendenti, usare dispositivi dell'ente.

Altra buona pratica è l'attivazione della cancellazione dei messaggi, attivando le funzioni di autocancellazione o di visualizzazione



singola per foto e video.

Peraltro, occorre stare attenti. Non bisogna credere che i messaggi effimeri siano la tecnica che risolve ogni problema permettendo di inviare allegati rischiosi: basta uno screenshot o un backup prima della scadenza o un inoltro per neutralizzare la cancellazione programmata.

Obbligatorio informa-

re prima dell'uso. Per un uso professionale è importante informare clienti e utenti del fatto che è consentito l'uso della messaggistica per le comunicazioni dirette e dei limiti in cui ciò è ammesso e tutto ciò sulla base di regolamenti/protocolli dello studio professionale, dell'impresa o dell'ente pubblico.

Al riguardo, è opportuno verificare eventuali versioni "business" della app e controllare la possibilità di inserire un messaggio di benvenuto con l'informativa privacy sintetica.

Sempre sotto il profilo della correttezza e trasparenza, un grave errore sarebbe inserire in un gruppo il contatto di una persona ignara: ciò espone il suo numero di

telefono a tutti gli altri partecipanti, che potrebbero essere tra loro estranei, causando una comunicazione illecita di dati personali.

Inoltre, è necessario che il professionista, l'azienda o la Pa istruiscano collaboratori e personale su come si usa la messaggistica per scopi lavorativi, sulle conseguenze in caso di violazioni della privacy e sulle ricadute delle trasgressioni sul rapporto di lavoro (sanzioni disciplinari, risarcimento danni).

Per chi avesse l'intenzione di usare la messaggistica istantanea per spamming pubblicitario, è d'obbligo evitare di usare software che promettono di inviare migliaia di messaggi a sconosciuti (c'è il rischio, se non la certezza che ciò conduca al blocco immediato e definitivo del numero).

Idoveri per i dipendenti delle Pa. In ambito pubblico, occorre rispettare l'articolo 11-ter del dpr 62/2013, in base al quale le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali

o social media, con l'eccezione di attività o comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

Queste specifiche precauzioni riguardano anche gli account personali di social media, usando i quali i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione documenti, anche istruttori, e informazioni di cui abbiano la disponibilità.

Il dpr 62/2013 sollecita le amministrazioni a disciplinare la materia nei propri codici di comportamento, mediante la redazione di una "social media policy". Questi obblighi specifici, tra l'altro, travalicano gli enti pubblici e sono applicabili a tutti i collaboratori o consulenti e nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni.

Un gestionale specifico. Più in generale professionisti, aziende e imprese devono valutare se dotarsi di un MDM (Mobile Device Management), utilizzabile per creare sul dispositivo una se-

parazione digitale per gli applicativi usati per scopi professionali, per bloccare il back up delle chat del sistema di messaggistica e gli screenshot e, in caso di furto o smarrimento del dispositivo, per la cancellazione a distanza della app di messaggistica aziendale e i relativi dati.

Le alternative P2P. In maniera più radicale, ci si può interrogare sull'opportunità di passare a sistemi di messaggistica peer-to-peer (P2P), che non richiedono la registrazione di un account né l'uso di un numero di telefono e che non si appoggiano a un server centrale che raccoglie i metadati, ma mettono in comunicazione i dispositivi degli utenti direttamente o attraverso una rete di nodi indipendenti.

Il livello della privacy si innalza, perché non c'è un gestore che registra i metadati, ma i sistemi P2P possono essere un inconveniente per le difficoltà che emergono per recuperare i messaggi se si perde il dispositivo o per la necessità che gli utenti siano online contemporaneamente per scambiarsi i dati in tempo reale.

— © Riproduzione riservata —

Dieci regole per la messaggistica professionale

1. Considerare ogni messaggio come potenzialmente leggibile da terzi, anche a seguito di screenshot, inoltri, backup
2. Formare il personale e adottare regolamenti, protocolli, social media policy, istruzioni operative
3. Usare cautele crescenti, distinguendo le comunicazioni di servizio da quelle contenenti dati personali
4. Non inviare dati personali se non strettamente necessario, soprattutto se sensibili o particolari
5. Mai condividere documenti o immagini senza adeguate misure di protezione
6. Informare utenti/clienti e non inserire, senza consenso, contatti in gruppi
7. Proteggere l'accesso all'app e al dispositivo
8. Disattivare i backup automatici delle chat professionali
9. Cancellare periodicamente messaggi e allegati
10. Spostare su canali più sicuri le comunicazioni urgenti o delicate



Energie green, entro giugno accordo con il Gse

Pnrr

**Entro la scadenza del piano
va stipulata l'intesa
per la concessione**

Per gli incentivi destinati a biometano, agrivoltaico e comunità energetiche rinnovabili emerge un chiarimento di grande rilievo operativo. Per mantenere il diritto agli incentivi è sufficiente stipulare gli accordi di concessione tra Gse e imprese entro il 30 giugno 2026.

Non è quindi l'entrata in esercizio dell'impianto a dover avvenire entro tale data, né è richiesto che l'investimento sia completato. Il termine del 30 giugno 2026 rileva esclusivamente ai fini della formalizzazione del rapporto concessorio, ossia della sottoscrizione dell'accordo tra il Gse e il beneficiario.

Questa precisazione deriva dal comma 6 dell'articolo 27 del decreto legge 19 febbraio 2026 n. 19, che chiarisce in modo esplicito la distinzione tra la fase amministrativa di assegnazione delle risorse e quella successiva di realizzazione degli interventi.

La conferma operativa arriva anche dal Gse, che nelle regole applicative pubblicate il 30 marzo specifica come, a seguito della decisione della Commissione euro-

pea in ambito Ecofin del 27 novembre 2025 sulla revisione del Pnrr, sia stata introdotta una flessibilità operativa strategica. L'obiettivo è duplice: da un lato salvaguardare il raggiungimento dei target del piano, dall'altro garantire la concreta realizzazione degli interventi, in particolare dei sistemi agrivoltaici.

In questo nuovo assetto, il termine del 30 giugno 2026 viene dunque identificato come la scadenza entro cui il Gse deve stipulare gli accordi di concessione con i soggetti beneficiari, e non più come termine per la comunicazione della fine lavori degli impianti. Ai fini del raggiungimento dei target Pnrr, rileverà quindi la somma degli importi oggetto delle concessioni formalizzate entro tale data.

Non è invece richiesto che, entro la medesima scadenza, l'impianto sia già realizzato, che l'investimento sia completato o che l'impianto entri in esercizio. Il decreto stabilisce infatti che gli impianti ammessi ai programmi di sovvenzione debbano entrare in esercizio entro un termine di 24 mesi dalla comunicazione dell'accordo di concessione.

La disciplina introduce quindi una chiara articolazione in tre fasi. Una fase di assegnazione delle risorse, che si conclude con la stipula dell'accordo entro il 30 giugno 2026. Una fase di realizzazione dell'investimento, che può svilupparsi nei 24 mesi successivi. Una fase di rendicontazione, regolata dagli ac-

cordi di concessione e dalle future regole operative del GSE.

In tale contesto, per l'accesso alle risorse risulta determinante il rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi del Dlgs 199/2021; la conformità al principio Dhsh: la compatibilità con il divieto di cumulo con altre misure finanziate con risorse dell'Unione europea sui medesimi costi ammissibili.

Restano validi i provvedimenti di concessione e le graduatorie già adottate o approvate. I progetti che rispettano i requisiti normativi possono accedere alle risorse disponibili, anche in caso di eventuali scorrimenti o nuove modalità di selezione definite dal Gse.

Tutto questo al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente relativi agli

Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della missione 2, componente 2, del Pnrr.

Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte del Gse sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento, istituito allo scopo e operante conformemente alle prescrizioni previste dal Pnrr.

Entro 45 giorni dalla data di stipula degli accordi, il Gse adotta, per ciascun investimento, regole operative che disciplinano le modalità e i termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti. Si potranno prevedere, ove necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia della realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di rendicontazione delle misure del Pnrr, nonché prescrizioni volte a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi incluso l'obbligo di avvio dei lavori entro un massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione.

Saranno precisate le eventuali modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti; le modalità per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione; le modalità e le tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale.

—Ro.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**La realizzazione
dell'investimento
dovrà avvenire
nei successivi
24 mesi**




Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Transizione

La Ue autorizza aiuti da 6 miliardi per la produzione di idrogeno



Roberto Lenzi

— a pag. 24

Autorizzazione Ue per 6 miliardi di aiuti per produrre idrogeno

Transizione

L'obiettivo è accompagnare la decarbonizzazione in industria e trasporti

Il prezzo sarà definito tramite gara competitiva
Incentivo per differenza

Roberto Lenzi

Arriva un via libera da Bruxelles sul fronte della transizione energetica. La Commissione europea ha infatti approvato un regime italiano da 6 miliardi di euro destinato a sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile, con l'obiettivo di accompagnare la decarbonizzazione dei settori industriali e dei trasporti.

Si tratta di una misura rilevante non solo per le dimensioni economiche, ma anche per il ruolo strategico che l'idrogeno è chiamato a svolgere nei prossimi anni. Il regime, infatti, contribuirà allo sviluppo della capacità produttiva nazionale in linea con gli obiettivi fissati a livello europeo, sia nella strategia per l'idrogeno sia nel più ampio quadro del patto per l'industria pulita.

Nel dettaglio, l'Italia ha notificato alla Commissione un piano che punta a sostenere la produzio-

ne di circa 200mila tonnellate all'anno di idrogeno rinnovabile. Rientrano nella misura sia l'idrogeno ottenuto tramite elettrolisi alimentata da fonti rinnovabili, sia quello prodotto da fonti biogeniche attraverso diversi processi, inclusi quelli biologici, biotermochimici e termochimici.

Uno degli elementi più interessanti del regime riguarda la modalità di erogazione dell'aiuto. Il sostegno sarà infatti concesso attraverso contratti bidirezionali per differenza. In pratica, il prezzo dell'idrogeno sarà definito tramite una gara competitiva. Se il prezzo di un combustibile alternativo (quello che i consumatori potrebbero utilizzare in sostituzione dell'idrogeno) dovesse scendere al di sotto del prezzo stabilito, sarà lo Stato a coprire la differenza a favore dei produttori. Al contrario, se il prezzo di riferimento dovesse superare la soglia fissata, saranno i beneficiari a restituire la differenza allo Stato.

Il piano resterà in vigore fino al 31 dicembre 2029.

Nella sua valutazione, la Commissione europea ha ritenuto il regime compatibile con le norme sugli aiuti di Stato, in particolare con quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla disci-

plina Ceeag del 2022. Secondo Bruxelles, l'intervento è necessario e adeguato per favorire la produzione di idrogeno rinnovabile e sostenere la decarbonizzazione di settori ad alte emissioni.

È stato inoltre riconosciuto un effetto di incentivazione e che, senza il sostegno pubblico, i produttori difficilmente avrebbero avviato queste attività. Allo stesso tempo, il meccanismo delle gare competitive garantisce che l'aiuto resti proporzionato, evitando eccessi di sovracompensazione. Infine, la Commissione ha evidenziato come gli effetti positivi, in particolare sul piano ambientale, superino i possibili impatti negativi sulla concorrenza.

Nel complesso, il via libera europeo rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un mercato dell'idrogeno rinnovabile anche in Italia. Una tecnologia che, da promessa per il futuro, si sta progressivamente trasformando in uno degli strumenti chiave della politica industriale ed energetica europea. La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.118992 nel registro degli aiuti di Stato del sito web della Commissione dedicato alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Un decreto del Mase facilita le operazioni a imprese e cittadini. E detta istruzioni ai tecnici

Geotermia facile per chi la vuole

Meno burocrazia per installare tecnologia utile negli edifici

DI BRUNO PAGAMICI

Per accelerare la transizione energetica, l'installazione degli impianti geotermici che sfruttano il calore naturale del sottosuolo (c.d. impianti a bassa entalpia) sarà disciplinata da norme che puntano alla semplificazione e alla riduzione degli oneri burocratici, nonché a uniformare le regole applicative su tutto il territorio nazionale. È quanto prevede il decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase) n. 108 del 2 aprile 2026, che oltre a snellire l'iter burocratico per l'installazione di tecnologie destinate allo scambio termico, essenziali per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici sia civili che industriali, interviene a regolamentare altri specifici aspetti. In particolare, il provvedimento prevede l'applicazione di prescrizioni tecniche per le perforazioni (distanze di sicurezza, materiali non inquinanti, ecc.) e i requisiti professionali che devono possedere gli installatori degli impianti.

Viene inoltre disposto che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto (in seguito alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale), le regioni e le province debbano recepire la normativa nazionale riguardante la procedura telematica di registrazione e monitoraggio delle piccole utilizzazioni locali ubicate nei

territori di competenza e le modalità di effettuazione di controlli a campione relativamente agli adempimenti previsti dalla normativa. Il nuovo quadro regolatorio previsto dal decreto Mase si inserisce in un contesto di crescente diffusione di tecnologie che sfruttano il calore costante del sottosuolo per migliorare l'efficienza energetica degli immobili. In definitiva l'obiettivo è rendere più veloce l'installazione degli impianti a servizio delle attività produttive e delle abitazioni private, nonché abbattere le barriere d'ingresso rappresentate finora dalla frammentazione delle regole locali.

Impianti geotermici a bassa entalpia. Sono impianti che sfruttano il calore naturale del sottosuolo (solitamente < 30°C-90°C) a bassa profondità (50-150m) per climatizzare edifici e produrre acqua calda sanitaria riducendo le emissioni di gas serra e la dipendenza dalle fonti fossili.

Prescrizioni tecniche. L'installazione di sonde geotermiche verticali deve osservare una distanza di rispetto dai terreni contermini non in disponibilità (almeno 4 metri lineari dalla linea di confine); per le sonde geotermiche orizzontali tale distanza di rispetto è pari alla profondità dello scavo eseguito per l'installazione delle sonde stesse.

I materiali impiegati devono

rispettare le caratteristiche delle norme tecniche Uni e il fluido vettore da utilizzare negli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso deve essere a basso impatto ambientale.

Inoltre, le operazioni di scavo o perforazione del terreno per l'installazione di sonde, tubazioni, ecc. devono avvenire in modo da evitare l'inquinamento del sottosuolo e delle acque, evitando il contatto idraulico tra le falde e il loro rimescolamento;

Installatori. Le installazioni di impianti geotermici a circuito chiuso devono essere realizzate da soggetti specializzati, operanti nel settore della perforazione e dello scavo di terreni. Il personale deve essere qualificato a svolgere tale tipo di attività ai sensi della normativa ambientale e sulla sicurezza dei cantieri. Per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della installazione delle sonde geotermiche si applica la norma Uni 11517:2013.

Realizzazione impianti in attività libera. La realizzazione di sonde geotermiche, a servizio di edifici già esistenti, è consentita in regime di attività libera o mediante Pas (procedura abilitativa semplificata) solo se non comporta modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio o aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.

© Riproduzione riservata



159329-IT001Q

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



FANNO RISPARMIARE IL 20% DEI COMBUSTIBILI FOSSILI PER SCALDARE LE INDUSTRIE

Dimentichiamo le caldaie a gas. Il futuro del riscaldamento è la batteria termica che fu scoperta dai Romani 2 mila anni fa

DI CARLO MONTERUMICI

Dimenticate pure le caldaie a gas: il futuro è la batteria termica scoperta dai Romani 2000 anni fa. Spiega il *Wall Street Journal* che con la tecnologia riportata in auge dall'americana Cache energy è possibile risparmiare il 20% dei fossili che consumiamo annualmente per produrre calore per le industrie e il 10% impiegato per scaldare le nostre case e l'acqua corrente.

Il segreto di queste batterie è la calce viva: se si aggiunge l'acqua si produce idrossido di calce, che è quanto è servito ai Romani per costruire il Colosseo o il Pantheon. Mentre si produce l'idrossido si libera calore; se, invece, all'idrossido si dà calore, si torna allo stato di calce viva. Risultato: è una batteria termica che si può caricare e scaricare infinite volte.

La Cache energy è una startup di appena 10 persone che lavora nell'Illinois: la batteria termica è costituita da una scatola con dentro migliaia di palline di calce viva, con un agente che impedisce loro di sciogliersi e diventare un blocco unico. Quando viene scaldata, la batteria immagazzina il calore e nel momento in cui è necessario liberare questo calore basta aggiungere acqua e si può arrivare fino ad una temperatura di 537°C (1000°F).

Secondo l'ad Arpit Dwiwedi l'obiettivo è raggiungere la possibilità di scalare le dimensioni di queste batterie, in modo tale che nelle case domini possa esserci una batteria pronta a rilasciare calore e scaldare casa in inverno senza bisogno di consumare gas.

L'altro vantaggio è per le industrie delle rinnovabili, che potrebbero usare l'energia in eccesso per caricare queste

batterie; tutta roba che interessa per esempio al dipartimento della Guerra, che potrebbe servirsi delle batterie di Cache energy per dare riscaldamento a basso costo per le basi che si trovano in climi estremi o in caso d'emergenza: la Whirlpool, invece, sta testando le batterie nei suoi impianti e pare vadano meglio del previsto.

L'Università del Minnesota sta testando le batterie per riscaldare un edificio (ne ha 38 in totale), che permetterebbe di risparmiare quattro volte tanto sul riscaldamento a gas.

Tra l'altro l'ateneo è fortunato: produce corrente elettrica in eccesso con le sue turbine eoliche e la rivende alle aziende elettriche locali, per cui potrebbe caricarsi le batterie termiche a costo nullo e diventare autosufficiente in questo campo.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Il Tar Lazio sull'opposizione a un decreto ingiuntivo per assenza di requisiti nell'impianto

Nel Conto termico l'errore costa

Il tecnico ha sbagliato? Il Gse può recuperare l'incentivo

DI CRISTIAN ANGELI

In materia di Conto Termico, il GSE può legittimamente richiedere la restituzione degli incentivi erogati quando, a seguito di verifica, accerti la carenza dei requisiti tecnici negli impianti installati, previsti dal dm 16/2/2016. La successiva decadenza dal beneficio, se non impugnata nei termini, si consolida e rende definitiva la pretesa restitutoria, che non può essere contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, neppure invocando errori tecnici o responsabilità di terzi.

È quanto si apprende dalla lettura della sentenza emessa dal TAR Lazio n. 04766/2026, pubblicata il 13 marzo 2026, che interviene su un caso di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal GSE per il recupero di somme erogate a titolo di incentivo e successivamente dichiarate non spettanti.

Il Collegio ricostruisce il quadro giuridico di riferimento, in primo luogo, la natura pubblicistica del rapporto

incentivante. Le somme erogate dal GSE non derivano infatti da un rapporto paritetico, ma si inseriscono nell'esercizio del potere autoritativo di verifica previsto dall'art. 42 del dlgs n. 28/2011. Da ciò discende che anche la pretesa restitutoria costituisce una diretta conseguenza dell'accertamento amministrativo

di non spettanza dell'incentivo, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nel caso di specie, il provvedimento di decadenza dal beneficio non era stato impugnato nei termini di legge. Tale circostanza assume rilievo dirimente, poiché il TAR ribadisce che il decorso dei termini determina il consolidamento dell'atto amministrativo e, con esso, la definitività della pretesa creditoria. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non può entrare nel merito della legittimità del provvedimento, ma deve limitarsi a verificarne la perdurante esistenza ed efficacia, restando precluso ogni

sindacato incidentale volto a rimetterne in discussione la validità.

Particolarmente significativa è la posizione assunta dal giudice con riferimento alle difese dell'opponente, fondate anche sull'asserita responsabilità del tecnico incaricato della pratica. Il TAR esclude in modo netto che tali circostanze possano incidere sulla debenza delle somme richieste dal GSE. Ne consegue che le censure fondate su errori tecnici o violazioni imputabili a terzi risultano inammissibili in tale sede, in quanto dirette, in sostanza, a ottenere una disapplicazione indiretta dell'atto amministrativo ormai definitivo.

La sentenza chiarisce quindi che il soggetto beneficiario dell'incentivo resta il diretto destinatario degli effetti dell'azione amministrativa, senza che possa opporre, in sede di opposizione, profili di responsabilità di terzi per rimettere in discussione un atto ormai consolidato. Tali profili potranno eventualmente essere fatti valere in separata sede, sul piano civilistico o contrattuale, ma non incidono sul rapporto pubblicistico con il GSE né consentono di eludere i termini decadenziali previsti per l'impugnazione.

Il principio affermato si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a garantire certezza ai rapporti amministrativi e stabilità agli atti non tempestivamente contestati, con evidenti implicazioni operative per i beneficiari degli incentivi. Ne deriva un rafforzamento dell'onere di diligenza sia nella fase di formazione della pratica sia, soprattutto, nella gestione delle eventuali contestazioni, che devono essere tempestivamente sottoposte al vaglio giurisdizionale.

I principi di diritto espressi dal TAR Lazio, sebbene riferiti al Conto Termico 2.0, appaiono destinati a mantenere piena attualità anche in relazione al nuovo Conto Termico 3.0, costituendo un utile parametro interpretativo per la gestione dei futuri rapporti incentivanti.

© Riproduzione riservata

ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q